



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5495/2014 del 23/05/2014

Prot. n.112265/2014 del 23/05/2014
Fasc.2000.12.9 / 1986 / 2228

Oggetto: Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc con sede legale e insediamento nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso di cui alla D.D. 172 R.G. 3066 del 31/03/2006, rinnovata con Autorizzazione Dirigenziale R.G. 7311 del 16/07/2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e ss. mm. e ii. "*Attuazione della Direttiva n. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";

Vista la L.R. del 12 dicembre 2003 n. 26 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);

Visto il D. Lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in particolare l'art. 23;

Richiamati gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19/12/2011, n. R.G. 54/2011 atti n. 198340\1.1\2010\1;

Visti gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002 e ss. mm. e ii.);

Richiamato il comma 5 dell'art.11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. 6 agosto 2002 n. 7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*";

- D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461 "*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*";

- la D.G.R. n. 8882 del 24 aprile 2002 avente per oggetto "*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali*", così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con *Disposizione Dirigenziale R.G. n. 6535/2012 dell'1/08/2012*;

Premesso che l'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio, con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5 è destinataria dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013 avente ad oggetto "*Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago. Rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06. D. Lgs. 152/06.*";

Preso atto dell'istanza acquisita agli atti provinciali in data 14/04/2014 con prot. gen. 83934, successivamente integrata con la documentazione acquisita al prot. Prov. 99923 del 08/05/2014, con la quale la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc (P. Iva 08567770964) con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5 - ha avanzato richiesta di voltura dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5 rilasciata all'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013;

Richiamata la nota provinciale del 17/04/2014 prot. 89010, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni documentali;

Preso atto della documentazione allegata all'istanza e in particolare dell'atto di donazione di azienda stipulato in data 27/02/2014 innanzi al Notaio Dott. Luca Barassi, Notaio in Brugherio, e registrato in data 07/03/2014 al n. 5702 presso l'Agenzia delle Entrate 1° ufficio di Milano;

Considerato che nel citato atto è stata prevista la donazione a favore dei sigg. Ferrari Stefano e Ferrari Elena dell'impresa denominata Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio, titolare dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso autorizzata dalla Provincia di Milano, Settore Rifiuti e Bonifiche, con D.D. 172 R.G. 3066 del 31/03/2006, rinnovata con Autorizzazione Dirigenziale R.G. 7311 del 16/07/2013;

Preso atto inoltre dell'atto costitutivo della società in nome collettivo "Autodemolizioni Ferrari di

Ferrari Stefano & C. snc”, stipulato in data 27/02/2014 innanzi al Notaio Dott. Luca Barassi, Notaio in Brugherio, e registrato in data 07/03/2014 al n. 5703 presso l'Agenzia delle Entrate 1° ufficio di Milano;

Visto il contratto di locazione del 01/03/2014 con il quale l'immobile identificato catastalmente al Fg. 8, mappale 177 del Catasto del Comune di Pessano con Bornago viene concesso in locazione alla società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc;

Visto altresì il contratto di comodato d'uso del 19/03/2014, con il quale gli immobili siti in Comune di Pessano con Bornago identificati catastalmente al Fg. 8, mappali 763 sub. 1, 763 sub. 2, 764 sub. 1, 764 sub. 2 vengono concessi in comodato alla Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc;

Preso atto della documentazione acquisita, si procede alla conclusione del procedimento con la voltura alla società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5 dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013, rilasciata all'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio e relativa alla gestione dell'impianto sito nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che la variazione di cui al presente provvedimento non comporta adeguamento della fidejussione e che la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc ha già provveduto a trasmettere un'appendice alla polizza n. 2019250 rilasciata dalla società Coface - Agenzia Generale Diepi Assicurazioni SpA con sede in via A. Manuzio, 13 a Milano, dalla quale si evince che il contraente è la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5;

Determinato in € **181,50** l'importo per oneri istruttori relativi al presente provvedimento in base ai criteri individuati dalla D.G.R. N° VII 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e ss. mm. e ii. e dato atto che la parte ha già provveduto al versamento, trasmettendo l'originale del bollettino di pagamento in allegato alla documentazione acquisita al prot. Prov. 99923 del 08/05/2014;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Fatto presente che qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'Impresa è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del T.U.;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, **la voltura della Disposizione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013**, rilasciata alla società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio e **relativa alla gestione dell'impianto sito nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5 a favore della società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc (P. Iva 08567770964) con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5** e contestualmente accetta l'appendice alla polizza n. 2019250 recante il n. 2, rilasciata dalla società Coface - Agenzia Generale Diepi Assicurazioni SpA con sede in via A. Manuzio, 13 a Milano;

L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al **05/04/2021**, così come previsto dalla summenzionata Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da detta scadenza;
2. sono confermate, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le condizioni/prescrizioni di cui alla Disposizione Dirigenziale n. R.G. 7311 del 16/07/2013;
3. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalla normativa citata e da altre normative vigenti, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
4. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di

svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

5. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando che il titolare è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

7. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. territorialmente competenti;

8. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune, all'A.S.L. e all'A.R.P.A. territorialmente competenti;

9. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;

10. in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

11. alla scadenza delle autorizzazioni ambientali settoriali (scarico acque reflue, emissioni in atmosfera) relative all'attività dell'impianto, ovvero alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti o in caso di richiesta di variante sostanziale all'impianto, l'Impresa dovrà presentare, nei termini previsti dalle vigenti leggi, istanza finalizzata a modifica o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06; detta autorizzazione, essendo "unica" comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico ove previste per l'insediamento; con l'istanza, da inviare in copia a

Comune, A.R.P.A., A.S.L. ed altri Enti territorialmente competenti, l'Impresa dovrà presentare gli elaborati tecnici completi della documentazione prevista per le specifiche autorizzazioni ambientali settoriali;

12. in caso di disdetta del contratto di comodato d'uso gratuito per gli immobili siti in Comune di Pessano con Bornago identificati catastalmente al Fg. 8, mappali 763 sub. 1, 763 sub. 2, 764 sub. 1, 764 sub. 2, la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc dovrà darne comunicazione con 90 giorni di anticipo alla Provincia di Milano e trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione;

13. relativamente all'immobile identificato catastalmente al Fg. 8, mappale 177, novanta giorni prima della scadenza del contratto di locazione, la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area dell'impianto, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione;

14. la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc ha trasmesso l'appendice recante n. 2 del 01/03/2014 alla polizza n. 2019250 rilasciata dalla società Coface - Agenzia Generale Diepi Assicurazioni SpA con sede in via A. Manuzio, 13 a Milano, dalla quale si evince che il contraente della garanzia è la società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5; la precitata appendice viene accettata con il presente provvedimento;

15. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica alla società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc mentre l'esercizio dell'attività è subordinato all'acquisizione delle necessarie volture dei provvedimenti autorizzativi previsti per l'impianto, di cui ai precedenti punti 3 e 4;

Il presente provvedimento viene notificato (o comunicato in altra forma attestante la ricevuta dell'atto anche a mezzo pec) alla società Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Stefano & C. snc con sede legale nel Comune di Pessano con Bornago, via Grandi, 5; copia dello stesso viene inviata, a mezzo pec, a: Comune di Pessano con Bornago, A.R.P.A., ATO e ASL territorialmente competenti;

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale *web* istituzionale ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 33/2013;

Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento,

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RIFIUTI , BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da: Dott.ssa Susanna Colombo

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€ 16,00: 01110347386909



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7311/2013 del 16/07/2013

Prot. n.183032/2013 del 16/07/2013
Fasc.2000.12.9 / 1986 / 2228

Oggetto: Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago. Rinnovo con varianti dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06. D. Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.Lgs. del 24 giugno 2003 n. 209 e ss. mm. e ii. "*Attuazione della Direttiva n. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";

Vista la L.R. del 12 dicembre 2003 n. 26 e ss. mm. e ii.;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);

Visto il D.lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in particolare l'art. 23;

Richiamati gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19/12/2011, n. R.G. 54/2011 atti n. 198340\1.1\2010\1;

Visti gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);

Richiamato il comma 5 dell'art.11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia

di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

Richiamate:

- la D.G.R. 6 agosto 1998 n.38199 avente ad oggetto "*Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5/2/1997 n. 22*" come integrata dalla D.G.R. n. 5965 del 02/08/2001;
- la D.G.R. 6 agosto 2002 n.7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n.7/19461 "*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01*";
- la D.G.R. n. 8882 del 24/4/2002 avente per oggetto: "*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali*";

Premesso che l'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio (P. Iva n. 07245740159) con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago è titolare della Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06, avente ad oggetto "*Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso presso l'impianto sito nel Comune di Pessano con Bornago, via A. Grandi n. 5, concessa con D.G.R. n. 4160 del 6.04.2001, e ss. mm. e ii., a favore dell'Impresa individuale Ferrari Giorgio ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 22 del 1997.*";

Premesso, altresì, che la summenzionata Azienda è in possesso di Autorizzazione R.G. 6282/2013 del 12/06/2013 emessa dalla Direzione di Progetto - Segreteria Tecnica per l'ufficio d'Ambito dell'ATO Provinciale, avente per oggetto: "*Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - Impresa Ferrari Giorgio - via A. Grandi n.5 nel comune di Pessano con Bornago (MI)*";

Vista l'istanza del 28/09/2010, acquisita agli atti provinciali in data 01/10/2010, prot. gen. n. 177616, con la quale l'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio ha avanzato richiesta di rinnovo con varianti dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto ubicato in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06;

Richiamata la nota provinciale del 25/02/2011, prot. gen. n. 34036, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss. mm. e ii., richiedendo i pareri agli Enti competenti (Comune, ARPA, ASL), e alcune integrazioni documentali alla società;

Preso atto della nota pervenuta in data 09/03/2011, prot. gen. n. 41519, con la quale l'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio ha trasmesso documentazione integrativa;

Vista la nota dell'ASL Provincia di Milano 2, acquisita agli atti provinciali in data 10/03/2011, prot. gen. n. 43116, con cui viene sospesa l'emissione del parere di competenza in attesa della presentazione di documentazione integrativa;

Richiamate le successive note provinciali del 07/04/2011, prot. gen. n. 59914, del 02/05/2012 prot. Gen. 73711, del 13/06/2012 prot. Gen. 101198 con le quale si richiedeva nuovamente all'impresa di fornire la documentazione ancora mancante e si sollecitavano gli Enti all'espressione dei pareri di competenza;

Viste le integrazioni documentali presentate dalla Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio e pervenute al prot. Prov. n. 75970 del 05/05/2011, al prot. Prov. n. 88254 del 24/05/2012 e da ultimo al prot. Prov. n. 160947 del 24/06/2013;

Considerato che

- il Comune di Pessano con Bornago aveva espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione già in data 01/12/2009 con nota prot. 16317, pervenuta al prot. Prov. n. 260779 in data 03/12/2009;
- l'ASL Provincia di Milano 2 e l'ARPA, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno espresso il proprio parere;
- il procedimento in esame riguarda il rinnovo di autorizzazione relativo ad attività già in essere con varianti che consistono nella diversa configurazione geometrica di alcuni settori;

Preso atto che l'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo e che le caratteristiche dell'impianto citato, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato tecnico provinciale "All. A" datato 17/04/2012, prot. 66608 e nella planimetria Tav. 650 del 28/09/2010 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di procedere alla conclusione del procedimento con il rilascio a favore dell'Impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago del rinnovo con varianti dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06, per l'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili da effettuare presso l'impianto ubicato in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nel predetto allegato tecnico;

Considerato di dover determinare l'ammontare della garanzia finanziaria in forza della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 che l'impresa in oggetto deve prestare a favore della Provincia di Milano in **Euro 82.048,20 (=ottantaduemilaquarantotto/20)** per l'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili su una superficie utile di 3484 mq;

Determinato in € 1.943,44 l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti e dato atto che la parte ha già provveduto al versamento, inviando copia della ricevuta di versamento con nota pervenuta al prot. Prov. n. 41519 in data 09/03/2011;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

AUTORIZZA

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., per i motivi esposti in premessa, che si intendono

integralmente richiamati, il rinnovo con varianti dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 172 del 31/03/2006, R.G. n. 3066/06, a favore dell'impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio, con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago e relativa all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni/condizioni indicate nell'allegato tecnico del 17/04/2012, che si unisce al presente provvedimento, quale "All. A", per farne parte integrante e sostanziale, nonché a quelle di seguito indicate:

1 il presente provvedimento ha durata di 10 anni a decorrere dal 05/04/2011 e pertanto scadrà il **05/04/2021**; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

2. le varianti autorizzate con il presente provvedimento devono essere realizzate conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle aree modificate potrà essere avviato dal soggetto autorizzato previa comunicazione di ultimazione lavori da inviare a questa Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. e all'A.S.L. territorialmente competenti;

3. le varianti autorizzate con il presente provvedimento consistono nella diversa configurazione geometrica di alcuni settori e non comportano l'esecuzione di opere edilizie;

4. l'area individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento come "X – Area per altre attività" esula dal presente provvedimento, non viene computata ai fini della determinazione della superficie utile dell'impianto e non è interessata da operazioni inerenti l'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili;

5. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., può avvalersi dell'ARPA competente per territorio;

6. in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il relativo provvedimento informandone il Comune l'ASL e l'ARPA competenti per territorio;

7. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, di igiene pubblica prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro; tutta la documentazione e le autorizzazioni necessarie all'esercizio e complementari alla presente dovranno essere disponibili presso l'impianto, aggiornate al contesto e in corso di validità;

8. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e

dopo almeno cinque anni del rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

10. l'attività svolta dall'Impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);

- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;

- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;

- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

11. qualora il titolo di disponibilità dell'area unito agli atti provinciali cessasse prima della scadenza della presente autorizzazione per qualsiasi causa, almeno 90 giorni prima della cessazione degli effetti del titolo stesso, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo, pena la decadenza dell'autorizzazione;

12. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio deve prestare, in forza della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, a favore della Provincia di Milano è determinato in **Euro 82.048,20 (=ottantaduemilaquarantotto/20)** così come in premessa specificato; la mancata presentazione della fidejussione entro 30 giorni dalla richiesta ovvero la difformità della stessa dalla schema riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, comporta la revoca del presente provvedimento;

13. l'efficacia del presente atto s'intende sospesa fino al momento in cui verrà comunicata l'avvenuta accettazione da parte di questa Provincia della garanzia finanziaria prestata secondo quanto indicato al precedente punto **12**;

14. il presente provvedimento viene notificato (o trasmesso con altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) all'Impresa Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio con sede e impianto in via A. Grandi, 5 a Pessano con Bornago, copia dello stesso viene trasmessa a: Comune di Pessano con Bornago, A.R.P.A Dipartimento provinciale di Milano, ASL Provincia di Milano 2, per quanto di competenza;

15. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri

individuati dalla D.G.R. n. VII/8882 del 24.4.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194 del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti, pari a € **1.314,68** è stato già corrisposto dalla Autodemolizioni Ferrari di Ferrari Giorgio;

16. il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013;

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche
Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Rifiuti e Bonifiche
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento amministrativo : Dr.ssa R. Quitadamo
Pratica trattata da: Dr.ssa S. Colombo

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01121575647080 - 01121575647104 - 01121575647091

€ 1,00: 01121575646934 - 01121575646922

Data 17/04/2012
Prot. 6608

ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	Autodemolizioni Ferrari Giorgio	
	C.F. FRRGRG47B10H835O	P.IVA 07245740159
Indirizzo sede legale:	Pessano con Bornago (MI) - Via Grandi n. 5	
Indirizzo impianto:	Pessano con Bornago (MI) - Via Grandi n. 5	
Attività:	Messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili	
Legale rappresentante:	Ferrari Giorgio	
Direttore Tecnico:	Ferrari Giorgio	

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1** la superficie utile dell'impianto è di 3.484 mq, all'interno di un'area complessiva di 5.506 mq totali; l'area interessata è censita al Catasto del Comune di Pessano con Bornago al foglio 8, mappali 177, 763 e 764 e la stessa risulta essere in disponibilità dell'Impresa in forza di proprietà;
- 1.2** l'impianto ricade in "zona D4 - artigianale di espansione" e l'area non è sottoposta ai vincoli previsti dal punto 1.1 dell'Allegato 1 al d.lgs. 209/03, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica cumulativo rilasciato in data 10.11.2010 dal Comune di Pessano con Bornago;
- 1.3** nel raggio di 200 m dall'impianto non sono presenti pozzi per la captazione delle acque destinate al consumo umano;
- 1.4** vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, identificati con il CER 160104* (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse, come individuato dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, di stoccaggio e di separazione delle parti utilizzabili e di quelle inutilizzabili;
- 1.5** l'impianto, identificato dalla planimetria Tav. n. 650 del 28.09.2010 (Rinnovo 2011 con variante progettuale) parte integrante dell'autorizzazione, ha una superficie totale di 3.484 mq e, a seguito della variante richiesta (diversa configurazione geometrica di alcuna aree), risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1** settori all'aperto (variata conformazione rispetto a quella precedentemente autorizzata): A (veicoli in ingresso), D2 (deposito pressato), G (veicoli bonificati), F2 e F3 (rifiuti recuperati);
- 1.5.2** settori sotto capannone di messa in sicurezza e rottamazione: B1 e B2 (messa in sicurezza mediante bonifica e trattamento), D1 (rottamazione e pressatura), E (stoccaggio rifiuti pericolosi), F1 (stoccaggio materiali riciclabili quali marmitte), K (ricambi da commercializzare), C2 (ricambi usati e veicoli già bonificati o loro parti);
- 1.5.3** settori sotto capannone (magazzino ricambi ed altre attività, uffici): C1 (utilizzato a magazzino ricambi usati), X (altra attività), I (Uffici);
- 1.5.4** settore ricambi all'aperto: C1 (suddiviso in due aree esterne ai capannoni per il deposito ricambi usati).

La restante area è destinata verde di coronamento, transito degli automezzi.

1.6 l'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate viene effettuato con pressa oleodinamica ubicata all'interno del capannone (zona D.1), su pavimentazione in cemento armato, confezionando pacchi di lamiera ferrosa che vengono inviati ad impianti di triturazione e/o ad impianti commerciali per la preparazione alla rifusione.

2. PRESCRIZIONI

2.1 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;

2.2 la gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e dal d.lgs. 209/03, riguardo all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.3 le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, devono essere effettuate esclusivamente nelle aree funzionali riportate nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e richiamate al precedente punto 1.5;

2.4 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, nonché delle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

2.5 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

2.6 le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di renderne nota la natura e la pericolosità; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.5 è così determinato:

- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;

2.8 le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo:

- a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
- b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.9** i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- i veicoli devono essere tenuti separati;
 - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 2.10** non è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano), non essendosi l'Impresa dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti;
- 2.11** le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio e i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 2.12** le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
 - la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
 - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione (che non deve prevedere stoccaggi superiori a 500 litri per non rientrare tra le attività assoggettate a Certificato Prevenzioni Incendi di cui al d.m. 16.02.1982 e s.m.i.) devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
 - per l'attività di demolizione:
 - lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei componenti in vetro;
 - le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.13** l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui al precedente punto 2.12;
- 2.14** i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.15** per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;
- 2.16** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, adeguatamente informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.17** l'asportazione delle componenti pericolosi dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;
- 2.18** i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998);
- 2.19** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.20** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.21** i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- 2.22** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- 2.23** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.24** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 2.25** qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;
- 2.26** gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;
- 2.27** per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.28** la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 230);
- 2.29** il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.30** i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 2.31** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 2.32** lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- 2.33** le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.34** i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 2.35** le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti al Registro Imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla 5 febbraio 1992, n. 122;
- 2.36** le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5., 6. e 7. dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;
- 2.37** l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- 2.37.1** tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- 2.37.2** iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 10.11.2011, n. 219 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- 2.37.3** compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;
- 2.38** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006;
- 2.39** qualora il centro di raccolta e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità;
- 2.40** che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentate, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune territorialmente competenti

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI
firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/03/2005, n. 82 il documento è stato sottoscritto con firma digitale da:
Piergiorgio VALENTINI - certificato Infocert 2010500630124 (IUT) valido dal 22.10.2010 al 22.10.2013

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Pratica trattata da: Geom. Giovanni Falzone